

## **CAPITOLATO SPECIALE**

# **PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BATTERIE PER GLI AUTOBUS IN DOTAZIONE AL PARCO AZIENDALE CTP SPA .**

**CIG. N° 785890096F**

## Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del contratto è la fornitura di batterie per autobus destinati all'utilizzo del reparto manutenzione della CTP S.p.A. così come descritto nel presente capitolato, da cui deriva il perfezionamento del relativo rapporto contrattuale tra la CTP e la ditta aggiudicataria.

Le batterie dovranno essere rispondenti alle prescrizioni contenute nelle norme EN 50342-1, con le seguenti caratteristiche tecniche minimali:

### A) Batterie autobus urbani :

- 12 volts capacità 220 AH 1150 AEN polarità S
- Dimensioni 518 x 273 x 242
- Peso kg. 63,00 kg

### B) Batterie autobus urbani :

- 12 volts capacità 180 AH 1000 AEN polarità S
- Dimensioni 513 x 223 x 223
- Peso kg.46,00 kg

- Ogni batteria, dovrà essere consegnata completa dell'elettrolito e carica, per consentire all'Azienda di renderla utilizzabile al momento e dovrà riportare il numero di serie da cui rilevare la data di fabbricazione che non deve essere anteriore a sei mesi dalla data dell'ordine.
- Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli adempimenti fiscali e tributari connessi con la fornitura nonché il costo dell'imballaggio, il quale deve essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto.
- La Ditta aggiudicataria s'impegna a garantire le batterie da tutti gli inconvenienti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di effettiva consegna.
- La CTP S.p.A. si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, a propria discrezione e presso laboratori di Enti, Istituti e costruttori di proprio gradimento, collaudi tecnici sulle forniture per verificare la rispondenza di queste a quanto indicato nel presente capitolato.

Il fabbisogno annuale è da intendersi indicativo e non vincolante per la CTP SpA. Le forniture saranno richieste secondo esigenze aziendali.

## Art. 2 PREZZI UNITARI CONTRATTUALI

I prezzi unitari oggetto di offerta di gara, come espressi sull' " **Allegato 3** ", Iva esclusa, costituiranno i **prezzi contrattuali**.

Tali prezzi offerti rimarranno fissi ed invariati per l'intero periodo di validità del contratto. Non è prevista alcuna revisione prezzi.

I prezzi unitari contrattuali si intendono omnicomprensivi (comprensivi di spese di imballo, trasporto, consegna, ecc.) e rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo.

### **3.3 Collaudo della merce**

La CTP potrà effettuare entro 10 giorni dalla consegna del materiale un collaudo visivo. Saranno rifiutati materiali che in sede di collaudo evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione o quelli con caratteristiche visive difformi da quelli ordinati.

Indipendentemente dall'esito positivo del collaudo visivo, la CTP si riserva di effettuare il collaudo tecnico documentale entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale.

### **3.4 Collaudo negativo e Resi**

Prodotti che non dovessero risultare conformi all'ordine o che dovessero presentare vizi palesi o occulti dovranno essere sostituiti a cura della ditta aggiudicataria senza ulteriori aggravii di spesa, in Tale eventualità l'operazione di sostituzione dovrà avvenire entro i tre giorni lavorativi successivi dalla ricezione della contestazione, ferme le condizioni di cui ai precedenti punti.

In caso di ritardo nella sostituzione verranno applicate le penali di cui al successivo art. 5 la CTP SpA potrà approvvigionarsi presso altra ditta addebitando al Fornitore la differenza di costo.

## **Art. 4 GARANZIA**

Il fornitore garantisce i materiali forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. A tal fine vale la data del documento di trasporto.

Durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese entro 3 giorni dalla contestazione, tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi.

## **Art. 5 PENALI**

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le penali di seguito indicate, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno subito.

### **5.1 Penali per ritardo sul termine di consegna**

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione verrà applicata una penale in misura giornaliera pari al 2% del valore del materiale non fornito e fino alla data di effettiva consegna. Decorso 10 giorni di ritardo, la CTP spa si riserva di annullare l'ordine e provvedere all'acquisto presso altra ditta addebitando al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi, oltre alle penali predette.

In caso di fermo macchina dovuto alla mancanza del materiale consegnato in ritardo, verrà applicata, in aggiunta alle penali predette, un ulteriore penale di euro 50,00 per ogni giorno di fermo veicolo.

Qualora il ritardo, anche di una sola consegna, superi i 20 giorni, la CTP SpA potrà procedere con la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

## **5.2 Modalità di applicazione delle penali**

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Per l'applicazione delle penali verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette. Nel caso in cui l'importo totale delle penali supera il 10% dell'importo della fornitura, la CTP SpA si riserva di risolvere il contratto/ affidamento fornitura.

## **Art. 6 LIQUIDAZIONE FATTURE**

La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva e acquisizione, a cura della CTP, di D.U.R.C. regolare, in corso di validità, e dei dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., sarà predisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

La fattura emessa e regolarmente accettata sarà soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti ("Split payment"), di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

Pertanto, la fattura dovrà essere emessa con IVA esposta e contenere la seguente indicazione o una ad essa equivalente:

"Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72".

Per eventuali ritardi nei pagamenti, la CTP S.p.A. potrà riconoscere esclusivamente gli interessi moratori, al tasso legale, calcolati dalla scadenza dei pagamenti. Eventuali contestazioni sospenderanno così il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento

## **Art. 7 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è quello indicato nel frontespizio.

## **Art. 8 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.

Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per:

- 1) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della CTP SpA od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della CTP SpA o a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- 2) eventuali danni a cose di proprietà della CTP SpA o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà della CTP SpA o di terzi verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- 3) La CTP SpA è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

## **Art. 9 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata qualsiasi procedura di subappalto da parte della ditta aggiudicataria. L'eventuale violazione di tale specifico divieto produrrà "ipso iure" la risoluzione d'ogni vincolo contrattuale.

Alla ditta aggiudicataria è altresì inibito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto e il relativo credito ad altra Impresa. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con la CTP, ferma la facoltà di quest'ultima di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

## **Art. 10 SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

## **Art. 11 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE**

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, dovrà essere

preventivamente devoluta all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Taranto iscritta al R.O.C. del Ministero della Giustizia. In caso di prosieguo della controversia foro competente sarà quello di Taranto.

## Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.LGS. n° 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono dalla C T P trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti della legge stessa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la C T P in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Unico Avv. Egidio Albanese, il quale ha nominato il responsabile del trattamento dei dati personale (DPO), contattabile all'indirizzo mail: [dirigentemovimento@pec.ctptaranto.eu](mailto:dirigentemovimento@pec.ctptaranto.eu).

DFM

Il RUP

Dott. Giuseppe Portulano

L'Amministratore Unico  
Avv. Egidio ALBANESE

